

Civile Ord. Sez. 6 Num. 27684 Anno 2020

Presidente: DORONZO ADRIANA

Relatore: MARCHESE GABRIELLA

Data pubblicazione: 03/12/2020

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 383/2020 R.G., sollevato dal Tribunale di Palmi con ordinanza del 29/11/2018 nel procedimento vertente tra ZOCCALI DAVIDE, da una parte, e ANAS SPA, dall'altra, ed iscritto al n. 714/2018 R.G. di quell'Ufficio; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO CIMMINO, che chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la competenza, in alternativa, del Tribunale di Roma o del Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, con le conseguenze di legge.

RILEVATO CHE:

con ordinanza del 29.11.2018, il Tribunale di Palmi, dinanzi al quale, a seguito della declinatoria di competenza da parte del



Tribunale di Locri, è stato riassunto il procedimento promosso da Davide Zoccali, ha sollevato regolamento di competenza d'ufficio ritenendo competente il Tribunale di Roma;

il Tribunale di Locri, preventivamente adito, si era dichiarato incompetente in ordine alla domanda del lavoratore, Davide Zoccoli, nei confronti di ANAS spa, di accertamento della illegittimità del contratto a progetto e di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato; il Giudice, in applicazione del criterio di cui all'art. 413, comma 4, cod.proc.civ., individuato in ragione del rapporto di lavoro formalmente in essere tra le parti, aveva ritenuto la competenza del Tribunale di Palmi;

il Tribunale di Palmi ha osservato che la competenza doveva individuarsi in ragione della domanda (nella specie, di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato) e che, dunque, venivano in rilievo i fori alternativi dell'art. 413, comma 2, cod.proc.civ. Ha ritenuto che nessuno dei criteri stabiliti dal predetto comma 2 operava un collegamento con il Tribunale di Palmi: la sede dell'azienda era a Roma; il rapporto di lavoro era sorto a Roma; il cantiere in cui il ricorrente aveva svolto l'attività lavorativa era a Siderno (circondario di Locri). Il Giudice, in particolare, ha escluso il criterio della dipendenza, poiché il ricorso introduttivo del giudizio risultava depositato nel marzo 2015, decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro (avvenuta l' 1.8.2014);

CONSIDERATO CHE:

i rilievi formulati nell'ordinanza ex art. 45 cod.proc.civ. sono, in parte, condivisibili; va esclusa, comunque, la competenza del Tribunale di Palmi;

correttamente quest'ultimo ha osservato come il collegamento tra il giudice e la controversia vada, di regola, riscontrato alla stregua della domanda;

è, infatti, principio consolidato che la competenza territoriale debba essere delibata sulla base della prospettazione dell'attore (salvo che nei casi in cui questa appaia *prima facie* artificiosa e

finalizzata soltanto a sottrarre la cognizione della causa al giudice predeterminato per legge). Detto principio resta fermo anche in presenza di contestazioni del convenuto in relazione al merito della domanda e di un' eventuale domanda riconvenzionale, che, a norma dell'art. 36 cod.proc.civ., è conosciuta dal giudice competente per la causa principale, purché non ecceda la sua competenza per materia o valore (per tutte, v., in motivazione, Cass., sez. VI, nr. 17282 del 2016, con i richiami ivi effettuati);

nella fattispecie, è domandato l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato;

vengono, dunque, in rilievo i tre fori speciali dell'art. 413, comma 2, cod.proc.civ. (quello in cui è sorto il rapporto, quello dell'azienda e quello della dipendenza cui il lavoratore è addetto o presso la quale prestava la sua opera alla fine del rapporto) che, come ripetutamente affermato da questa Corte, hanno carattere alternativo, nel senso che non può attribuirsi valore esclusivo o prevalente ad alcuno di essi (Cass. nr. 17282 cit., sulla scia di Cass. nr. 10465 del 1998; Cass. nr. 14678 del 2000; Cass. nr. 317 del 2014);

conseguentemente, sussiste il collegamento territoriale della controversia con il giudice originariamente adito dal lavoratore (*id est*: con il Tribunale di Locri), in base al foro della «dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto». E' pacifico, infatti, che il lavoratore era stato addetto – e lo era al momento di cessazione del rapporto – presso un cantiere sito nel Comune di Siderno, che ricade nel circondario del Tribunale di Locri ;

diversamente da quanto sostenuto nell'ordinanza remittente, la giurisprudenza di questa Corte ritiene, infatti, che, per quel che riguarda l'individuazione del foro della dipendenza ove era addetto il dipendente alla cessazione del rapporto, non risulta operante il limite temporale previsto dal comma 3 dell'art. 413 cod.proc.civ., che si riferisce esclusivamente alla cessazione della dipendenza e non anche al venir meno della destinazione ad essa del lavoratore



(principio risalente, v. Cass. nr. 6192 del 1990, ma fermo nella giurisprudenza della Corte: v., in motiv. Cass. nr. 13444 del 2009; Cass. nr. 8522 del 2014; Cass. nr. 6932 del 2019);

in definitiva, il luogo originariamente prescelto dal lavoratore coincide con uno dei fori alternativi di cui all'art. 413, comma 2, cod.proc.civ. Ed è in riferimento a tale luogo che va radicata e dichiarata la competenza territoriale;

trattandosi di regolamento di ufficio non va adottato alcun provvedimento sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Locri, innanzi al quale rimette le parti, fissando per la riassunzione il termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso, in Roma, nell'adunanza camerale del 20.10.2020

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Adriana Doronzo

